

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 OTTOBRE 2017

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IMBESI Serena	ROSSO Roberto
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	

In totale, con il Presidente, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risulta assente, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, il Consigliere FASSINO Piero.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO.

Proposta dei Consiglieri Albano, Mensio, Sganga, Montalbano, Tevere, Azzarà, Unia, Giacosa, Buccolo, Gosetto, Sicari, Malanca, Russi, Fornari e Versaci, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Richiamati:

- la mozione approvata dal Consiglio Comunale il 6 marzo 2017(mecc. 2016 04690/002) in cui si impegna la Sindaca e la Giunta a realizzare un piano di fattibilità per trasformare la società Smat S.p.A. in Azienda Speciale Consortile di Diritto Pubblico, ribadendo quanto sancito dall'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011;
- l'articolo 80 dello Statuto della Città di Torino, che recita: "... la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro ... omissis ... la Città si impegna per garantire che la gestione del Servizio Idrico Integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici."

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Torino intende mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio e per questo dichiara di:

- riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.

Con tale scelta si intende riportare nel solco della gestione pubblica e partecipata i Servizi Pubblici Locali in contrapposizione a quanto fino ad ora portato avanti con forza dai vari governi internazionali come nel caso dei negoziati USA-UE per la stipulazione di un Trattato di partenariato sul Commercio e gli Investimenti - TTIP, contro il quale è cresciuta una forte opposizione sia in Europa sia negli stessi Stati Uniti. Ad esempio in esso si può intravedere una abolizione di qualunque vincolo alla libertà di mercato e della concorrenza, anche a pena di ingenti risarcimenti a favore delle aziende soggette a tali vincoli.

Anche la forte spinta alle liberalizzazioni dell'ultimo ventennio, voluta dai vari governi che si sono succeduti, ha portato alla trasformazione delle principali aziende municipali, da sempre fortemente in mano pubblica, che erogano servizi pubblici essenziali, in aziende di capitali come le Società per Azioni, allo scopo sia di tentare, apparentemente, di migliorarne la gestione usando i mezzi propri delle società private, e quindi spesso a discapito del servizio erogato, sia di generare utili con i quali remunerare gli azionisti, anche quelli pubblici, sempre a scapito di reinvestimenti nei servizi.

La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo e coesione sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni Novanta si è visto compiersi il processo di privatizzazione di tutti i beni comuni del territorio torinese, e di fatto la gestione del Sistema Idrico Integrato è stata assoggettata ad un'azienda che, pur in mano pubblica, opera nell'ambito del diritto privato.

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino, quelli dei Comuni del territorio provinciale e il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati nell'ambito del diritto privato costituendo la Società per Azioni SMAT, che conta attualmente 291 Comuni Soci.

Nel corso degli anni si è evidenziata la contraddizione tra la finalità di profitto della Società per Azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio dell'Azienda Speciale.

A lungo è purtroppo prevalsa l'affermazione circa l'impossibilità di trasformare la Società per Azioni ritornando ad una forma societaria di Azienda di diritto pubblico, chiamando in causa direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, o l'assenza di norme italiane che prevedano la trasformazione diretta di una S.p.A. in Azienda Speciale, non essendovi una specifica previsione normativa dettata dal Codice Civile.

È necessario pertanto prendere atto del fatto che:

- vi sono numerosi pronunciamenti dell'Unione Europea che, vale la pena di ricordarlo, non obbligano a privatizzare i servizi ovvero le società che erogano gli stessi, ma richiedono comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro servizi pubblici, e attenersi coerentemente alla scelta compiuta;
- l'Unione Europea riconosce infatti che: "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che: "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi" (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte Europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].

Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo "non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni;

- la Corte dei Conti con sentenza n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ha stabilito che: "... la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ...".

La gestione pubblica di un servizio d'interesse generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza - com'è il caso attuale - di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e da ultimo dalla Corte dei Conti con la sentenza sopra citata.

Considerato che la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'articolo 9, comma 1, si dice che: "Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13)".

L'articolo 10 recita inoltre che: "I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese."

La totalità pubblica del capitale poteva però essere ridotta con la cessione di quote ai privati se il 75% dei Comuni Soci lo avesse consentito. Tuttavia, le modifiche apportate dalla maggioranza dell'Assemblea dei Comuni Soci SMAT del 6 maggio 2014, pur elevando il quorum deliberativo dal 75% al 90%, e dal 40% al 60% il quorum di "teste" necessarie previste all'articolo 11 della Convenzione istitutiva, non hanno di fatto impedito una possibile cessione di quote a privati, ovvero hanno confermato per SMAT la forma giuridica della Società per Azioni di diritto privato, ribadita anche dall'articolo 28 della Convenzione che destina una quota di dividendi ai soci che può raggiungere il 20% del capitale.

Eliminare la possibilità di accedere agli utili e tutelare l'azienda dal possibile ingresso di azionisti privati rappresenta l'occasione per rispettare l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, che anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del "Si" ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Una maggioranza decisamente netta che ha inteso esprimere un chiaro e ampio orientamento dei cittadini, e che merita una risposta da parte delle istituzioni nazionali e locali; pertanto a distanza di anni da quell'evento, tempo in cui le istituzioni cittadine non hanno inteso dare piena attuazione alla volontà della cittadinanza, l'attuale Amministrazione ritiene necessario e imprescindibile dare corso a quella volontà, così come già operato dal Comune di Napoli, che ha proceduto alla trasformazione di ARIN S.p.A. nell'Azienda Speciale "ABC - Acqua Bene Comune", e analogamente dal Consiglio Regionale del Lazio che ha approvato il 4 aprile 2014 la

Legge Regionale n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e da diversi Comuni del nostro territorio attraverso le prime deliberazioni già adottate in tal senso. Il Consiglio Comunale di Torino intende unirsi a questo percorso facendo ricorso agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini/elettori, possono disporre, quale la presente deliberazione.

Il Servizio Idrico Integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

Il Consiglio Comunale di Torino ritiene pertanto necessario superare le peculiarità operative, gestionali e organizzative derivanti dall'attuale natura giuridica di SMAT, di Società Commerciale per Azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggiore redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

Di conseguenza è necessario che - a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e conformemente alla pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie del 15 gennaio 2014 - SMAT abbandoni l'attuale struttura di Società Commerciale per Azioni e si trasformi in Azienda Consortile di diritto pubblico finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione senza fini di lucro del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus, l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Non ha espresso parere la Circoscrizione 2.

Hanno espresso parere contrario le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (all. 1-7 - nn.).

Si ritiene di non poter accogliere le osservazioni ricevute, per le motivazioni di seguito argomentate. Non mettendo in dubbio l'efficienza di Smat S.p.A. ci preme ricordare che attraverso l'utilizzo dell'attuale forma societaria non viene rispettato l'esito del referendum tenutosi il 12 e 13 giugno 2011, attraverso il quale i cittadini italiani hanno espresso in maniera inequivocabile la volontà di eliminare la remunerazione del capitale investito dalla gestione del servizio idrico integrato. Il secondo quesito, qui riportato in versione integrale "Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale', limitatamente alla seguente parte: 'dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito'?", venne votato dal 54,82% degli aventi diritto ed ottenne il 95,80% di voti positivi.

Attualmente Smat S.p.A. produce un utile netto di circa 62 milioni (Bilancio Consolidato 2016) di cui una quota massima del 20%, secondo quanto stabilito da una convenzione tra soci, viene ripartita tra i soci stessi. Riteniamo pertanto che la forma societaria di Società per Azioni non sia idonea ad eliminare in via definitiva la remunerazione del capitale investito dai Soci ed è per questo che chiediamo la trasformazione in Azienda Consortile.

Si ritiene priva di fondamento la preoccupazione che la trasformazione della SMAT S.p.A. in Azienda Speciale consortile di diritto pubblico vada a ridurre le capacità operative dello strumento di gestione dell'acqua pubblica in quanto l'Azienda Speciale consortile di diritto pubblico è dotata di un'assemblea dei Comuni consorziati del tutto analoga all'attuale assemblea dei Comuni Soci di SMAT S.p.A., pertanto atti rilevanti come l'approvazione del bilancio dovrebbero ottenere l'approvazione dell'assemblea dei Comuni esattamente come attualmente previsto per l'assemblea dei Soci (Statuto Sociale Smat S.p.A., Titolo V, Articolo 14).

In ogni caso, l'esame dei bilanci, da parte dei Consigli Comunali, di un'azienda che gestisce un servizio così importante per la comunità, lungi dal costituire un fastidioso intralcio, incarna l'attuazione di un principio democratico (che dovrebbe valere anche nel caso di controllo analogo). Ancora, va rilevato come, fino ad oggi, sia totalmente disatteso l'articolo 4 della Convenzione tra i Comuni Soci che, appunto, prevede una pubblica consultazione.

Avendo approfondito con attenzione tutta la narrativa della deliberazione, non è evidente alcun fraintendimento tra governance e gestione del sistema idrico integrato. Nel corso delle discussioni in sede di commissioni di Circoscrizione è stata ribadita più volte invece l'importanza di mantenere in mano ai Comuni soci la governance dell'azienda Smat e non solo la proprietà.

Per quanto concerne le preoccupazioni sugli adempimenti in merito alla trasparenza è opportuno citare la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, emessa in data 15 gennaio 2014, che proprio dietro richiesta del Comune di Torino in merito alla trasformazione di Smat S.p.A. in Azienda Consortile, pronuncia quanto segue: "Ciò vale a dire che non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'Azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica poiché, si ripete, la relativa normativa prevede misure più severe di quelle riferite a società di capitali che gestiscono i servizi pubblici locali".

La citazione riportata in deliberazione in merito all'azienda ABC Napoli serve esclusivamente per rimarcare il fatto che la trasformazione non è solo attuabile secondo quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie precedentemente citata ma è già stata portata a termine in una occasione. I problemi di gestione di ABC Napoli non sono certamente imputabili in modo così semplicistico alla trasformazione dell'azienda.

Inoltre, è corretto sostenere che l'attuale governance di SMAT S.p.A. e la Convenzione tra i suoi soci suggerisce che gli utili prodotti non devono essere utilizzati per la spesa corrente dei comuni, ma reinvestiti in iniziative di miglioramento del Servizio Idrico e, limitatamente ad un massimo del 20%, per attività mirate a tutelare le fonti di approvvigionamento idropotabili, garantendo lo sviluppo e l'efficienza del sistema idrico, ma è altresì vero che non è garantito alcun controllo sulla modalità di utilizzo di questi fondi. Anzitutto perché la destinazione del 20% degli utili, suddivisi tra i soci è fatta in forza di una convenzione tra gli stessi e non sulla base di una norma di legge, ne consegue che solo tra soci si può verificare l'effettivo utilizzo e a che fini è effettuato, cosa resa pressoché impossibile in quanto risultano iscritti nelle entrate extratributarie di cui al Titolo III dei bilanci degli Enti Locali. quindi non vincolati, e poi perché anche se un socio non avesse ottemperato a quanto sottoscritto in convenzione non risultano sistemi per sanzionare l'eventuale uso al di fuori di quanto indicato. Si tenga anche conto che quando indicato in convenzione da ampi spazi di interpretazione infatti debbono essere usati per "la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica", ovvero non un delimitato campo in particolare a favore del servizio idrico integrato. Per tali motivi riteniamo che anche quel 20% debba rimanere a disposizione per ulteriori investimenti del servizio idrico integrato, cosa fattibile con la trasformazione in azienda speciale che non distribuirà utili.

Alcune Circoscrizioni esprimono un ulteriore elemento di preoccupazione derivato dall'indebitamento di SMAT S.p.A.: sono stati contratti mutui ed è stato emesso un prestito obbligazionario per finanziare piani di sviluppo e ammodernamento delle reti. Secondo quanto riportato nei pareri espressi dalle Circoscrizioni la trasformazione societaria di Smat S.p.A., imporrebbe prima una verifica tecnica e comunque determinerebbe che il debito di Smat S.p.A., stimabile circa in trecento milioni di Euro, andrebbe ripartito pro quota sui diversi bilanci comunali. E' corretto sostenere che sia necessaria una verifica tecnica approfondita dello stato finanziario di Smat S.p.A. prima di adempiere alla trasformazione ed è per questo motivo che la deliberazione richiede espressamente l'avvio immediato di un piano di trasformazione che sia in grado di esaminare anche tali aspetti. E' opportuno comunque citare nuovamente la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie che nell'apparato deliberativo riporta testualmente: "L'opera di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi o dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica". Assume rilievo che "l'elemento della continuità debba essere identificato nell'azienda,

quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un'attività di impresa e che la trasformazione trovi, quindi, la sua giustificazione sistematica nell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale".

Non trova nessun fondamento neanche la preoccupazione che in caso di trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda consortile, il peso del Comune di Torino, che oggi detiene il 65% delle quote, scenderebbe ad un massimo del 41%, pari alla consistenza percentuale degli abitanti sul totale dei Comuni interessati, in quanto non è la forma societaria che determina le quote, che quindi possono rimanere identiche allo stato attuale, bensì dalla decisione dell'assemblea dei consorziati e dello statuto su come suddividere le quote, che quindi potrebbe rimanere identica all'attuale.

L'articolo 194 comma 1 lettera B del T.U.E.L. secondo cui "gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio ... fatti di gestione" riguarda i debiti fuori bilancio, non ricompresi nella gestione ordinaria dell'azienda speciale. Tale procedura eccezionale è prevista dal T.U.E.L. e riguarda tutti gli enti locali. Anche per le società per azioni (ad esempio: Smat) è prevista la lettera c) dell'articolo 194 cioè la ricapitalizzazione nei casi in cui ci sia il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nessuna preoccupazione può infine essere espressa nei confronti dei lavoratori in quanto le Aziende Speciali mantengono un tipo di rapporto di natura privatistica con i propri dipendenti. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella regolata dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi di settore stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce.

Nessun onere sarebbe quindi a carico dei dipendenti nel caso di trasformazione della forma giuridica dell'azienda.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Atteso che non sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 32

VOTANTI 32

FAVOREVOLI 26:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Rosso Roberto, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

CONTRARI 6:

Canalis Monica, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Morano Alberto, Napoli Osvaldo

Il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

per i motivi espressi che qui integralmente si intendono riportati:

- 1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di proporre, attraverso il proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci Smat S.p.A., agli altri Comuni soci, di trasformare SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- 3) di chiedere, attraverso il proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci Smat S.p.A., ai soci SMAT S.p.A. la modifica dello Statuto per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;

- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione, l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;
- 4) una volta compiuta la trasformazione, di dare avvio alle procedure amministrative per affidare la gestione del proprio servizio idrico alla suddetta Azienda di diritto pubblico;
 - 5) di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT S.p.A., ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;
 - 6) di dare mandato alla Sindaca e alla Giunta di dare avvio immediato alla realizzazione di un piano di trasformazione di SMAT in Azienda di diritto pubblico.

L'avanzamento di tale piano dovrà essere relazionato nelle Commissioni Consiliari competenti con cadenza quadrimestrale.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

F.to: Daniela Albano
Federico Mensio
Valentina Sganga
Deborah Montalbano
Carlotta Tevere
Barbara Azzarà
Alberto Unia
Chiara Giacosa
Giovanna Buccolo
Fabio Gosetto
Francesco Sicari
Roberto Malanca
Andrea Russi
Antonio Fornari
Fabio Versaci

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

2017 01517/002

11

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
